

## PROVINCIA DI BIELLA

Tutela e Valorizzaz. Ambiente, Agricoltura - DT

Impegno n.

Proposta n. DT - 395 - 2015

Dirigente / Resp. P.O.: SARACCO GIORGIO

DETERMINAZIONE N. 353

IN DATA 19-03-2015

Oggetto: Progetto sottoposto a fase di VALUTAZIONE V.I.A. L.R. 40/98 e ss.mm.ii., presentato dalla "SIPEA" S.r.l. – Milano e denominato: "Impianto Idroelettrico in Campiglia Cervo", su T. Concabbia, in Comune di Campiglia Cervo (BI) e parzialmente in S.I.C. IT1130002 "Val Sessera" - Provvedimento di rilascio compatibilità ambientale + valutazione d'incidenza + autorizzazione unica ai sensi D.Lgs 387/2003 e ss.mm.ii. + rilascio concessione di derivazione acque pubbliche ai sensi R.D. 11 Dicembre 1933 n. 1775 e D.P.G.R. 10/R/2003.

## PROVINCIA DI BIELLA

Azienda: **"SIPEA" S.r.l.**

Sede Legale ed Amministrativa: via DeMarchi Gherini n. 6 – 20128 MILANO

Indirizzo posta: sipea@pec.it

Partita I.V.A.: **07110870966**

Il sottoscritto dott. Giorgio Saracco in qualità di Dirigente del Settore Tutela e Valorizzazione dell'Ambiente Agricoltura,

VISTE

- o l'istanza presentata all'Amministrazione Provinciale di Biella, in data 14.08.2012 (prot. ricezione Provincia n. 35707 del 14.08.2012/35707 del 14.08.2012 ma regolarizzata successivamente con nota datata 13.09.2012 (prot. ricez. n. 38918 del 18.09.2012) da parte del legale rappresentante della "SIPEA" S.r.l. (P. I.V.A. 07110870966), corrente in via DeMarchi Gherini n. 6 – 20128 Milano, intesa ad ottenere il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione ed esercizio di un impianto per la produzione di energia da fonti rinnovabili (idroelettrico), nel Comune di Campiglia Cervo (BI), di potenza massima 462,2 kW denominato: "Impianto Idroelettrico in Campiglia Cervo", su T. Concabbia, in Comune di Campiglia Cervo (BI) e parzialmente all'interno del S.I.C. IT1130002 "Val Sessera";

- l'istanza contestualmente presentata dalla "SIPEA" S.r.l. stessa all'Amministrazione Provinciale di Biella, ai sensi dell'art. 12 della L.R. 14.12.1998 n. 40 e ss.mm.ii., per il rilascio del previo giudizio di compatibilità ambientale favorevole per il progetto di cui trattasi, in quanto rientrante nella tipologia dell'Allegato B2 n. 41 della L.R. 14.12.1998 n. 40 e ss.mm.ii.;
- stante la parziale localizzazione delle opere in progetto all'interno del S.I.C. IT1130002 "Val Sessera" e la produzione, da parte della società proponente, della Relazione d'Incidenza prevista dalla L.R. 19/2009 art. 43 e ss.mm.ii., l'istanza risultò idonea altresì all'avvio dell'istruttoria relativa al rilascio della Valutazione d'Incidenza di cui alla testé citata norma;
- la Determinazione Dirigenziale n. 2260 del 21.09.2012 con cui l'Amministrazione Provinciale di Biella indisse la Conferenza dei Servizi per la conduzione dell'istruttoria e, contestualmente, individuò il Responsabile del Procedimento;
- la pubblicazione operata dalla Provincia di Biella presso il proprio Ufficio Deposito Progetti e sul proprio sito internet, del progetto di cui trattasi - a seguito dell'avviso pubblicato a proprie cure e spese dalla "SIPEA" S.r.l., su pagina del quotidiano "La Repubblica, Edizione di Torino" del giorno 13.09.2012 - a far tempo dal 13.09.2012 sino tutto al 12.11.2012. Nel periodo predetto il progetto rimase in pubblicazione anche presso il Comune di Campiglia Cervo (BI), sede dell'impianto in progetto;
- la comunicazione di avvio del procedimento n. 41804/2012, con cui fu fatto presente al proponente che il procedimento riferito all'istanza di cui al D. Lgs. 387/03 e ss.mm.ii., s'intendeva avviato in data 13.09.2012 ma contestualmente sospeso nei termini, dal 13.09.2012 stesso, sino al conseguimento eventuale della rilasciabilità della compatibilità ambientale del progetto stesso e della individuazione del soggetto concessionario per la derivazione di acque pubbliche;

#### PRESO ATTO CHE

L'art. 12 comma 4 del citato D. Lgs. 29.12.2003 n. 387 e ss.mm.ii., "*Autorizzazione della Direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato all'interno dell'elettricità*", recita: "L'autorizzazione di cui al comma 3 (*n.d.e.*: autorizzazione per la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili) è rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla [legge 7 agosto 1990, n. 241](#), e successive modificazioni e integrazioni. *Omissis...*". Dal combinato disposto degli artt. 3 e 12 del citato D. Lgs. 387/2003 e ss.mm.ii. discende che l'autorizzazione per la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili è un'autorizzazione unica, che viene rilasciata in dalla Provincia (a seguito di delega della Regione), nell'ambito di un procedimento unico, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio storico-artistico.

#### PRESO ATTO CHE

A norma dell'art. 12 comma 3 della L. R. 40/98 e ss.mm.ii. citata, il provvedimento conclusivo del procedimento V.I.A., scaturito dalla presentazione dell'istanza di rilascio del giudizio di compatibilità ambientale, deve concludersi (in quanto possibile) con il rilascio contestuale di tutte le autorizzazioni ambientali ed urbanistiche necessarie per la realizzazione del progetto esaminato.

## DATO ATTO CHE

In occasione della riunione dell'Organo Tecnico Provinciale del 03.07.2014, emerse con chiarezza che le sole opere di compensazione proposte per la realizzazione del progetto erano previste su territorio comunale di Rosazza. Di conseguenza il Comune predetto fu dal Responsabile del Procedimento convocato con nota apposita n. 22343 del 04.07.2013 alla seduta della Conferenza dei Servizi immediatamente successiva, del 16.07.2013, perché evidenziasse eventuali rilievi a dette misure compensative, senza tuttavia che detto Comune partecipasse alla seduta stessa, né che trasmettesse indicazioni per iscritto. Il Comune di Rosazza fu poi convocato anche alle sedute successive del 25.11.2013 e conclusiva del 26.02.2015 ma in nessuna delle predette ne fu riscontrata la presenza, né vi fu la trasmissione di indicazioni per iscritto per nessuna delle due sedute testé indicate. Come si dirà poi oltre, in occasione della seduta conclusiva della Conferenza dei Servizi del 26.02.2015 è stato poi completato il novero dei provvedimenti autorizzativi a vario titolo per dette opere compensative di competenza del Comune di Rosazza.

## PRESO ATTO CHE

In ragione di quanto qui sopra precisato, nel corso della prima seduta della Conferenza dei Servizi (seduta del 19.11.2012) fu operata la prima ricognizione delle autorizzazioni/concessioni/nulla osta/pareri ed altri atti autorizzativi a vario titolo necessari per la realizzazione e l'esercizio delle opere in progetto, sulla base di quanto indicato dal proponente nell'apposito elenco (incluso negli elaborati progettuali allegati all'istanza ai sensi dell'art. 12 L.R. 40/98 e ss.mm.ii.) dei provvedimenti dei quali si richiese il rilascio per poter realizzare ed esercire l'impianto in progetto.

Nel corso della seduta **conclusiva** della Conferenza dei Servizi (**26.02.2015**), tale elenco è stato – in esito alla lunga ed articolata attività istruttoria compiuta dalla Conferenza dei Servizi (e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, come si dirà nel prosieguo) – attualizzato ed ufficializzato. Come segue:

- ◆ Fase di Valutazione e giudizio di compatibilità ambientale ai sensi dell'art. 12 della L.R. 40/98 e ss.mm.ii. e dell'art. 23 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., con contestuale Valutazione d'Incidenza ai sensi dell'art. 43 della L.R. 19/2009 – da rilasciare entrambi a cura dell'Amministrazione Provinciale di Biella (per quanto riguarda la Valutazione d'Incidenza, a seguito di positivo parere della Regione Piemonte [Direzione Aree Protette];
- ◆ Autorizzazione Unica per realizzare e gestire impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (nella fattispecie: idroelettrico) ai sensi del D. Lgs. 387/03 e ss.mm.ii. – da rilasciare a cura dell'Amministrazione Provinciale di Biella;
- ◆ Concessione di derivazione da acqua pubblica, ai sensi del R.D. 11.12.1933, D.P.G.R. 29.07.2003 n. 10/R; D.P.G.R. n. 8/R del 17.07.2007 – da rilasciare a cura dell'Amministrazione Provinciale di Biella a seguito di parere favorevole dell'Autorità di Bacino per il Fiume Po e di parere idraulico favorevole della Regione Piemonte;
- ◆ Autorizzazione ad effettuare gli interventi in percorrenza ed attraversamenti della strada provinciale da rilasciare a cura della dell'Amministrazione Provinciale di Biella + della viabilità comunale da rilasciare a cura del Comune di Campiglia Cervo (BI);
- ◆ Permesso per costruire ai sensi del D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii. + nulla osta acustico ai sensi L. 26/10/95 n. 447 + autorizzazione all'occupazione temporanea e/o permanente del demanio stradale comunale – da rilasciare a cura del Comune di Campiglia Cervo (BI);

- ◆ Autorizzazione ad eseguire i lavori, in aree ricadenti in vincolo idrogeologico, ai sensi della L.R. 45/89 e ss.mm.ii., da rilasciare a cura del Comune di Campiglia Cervo (BI);
- ◆ Compatibilità degli interventi in progetto con lo stato di dissesto esistente secondo le indicazioni del P.A.I., N.t.A. art. 9, c. 5 e 7, da rilasciare a cura della Regione Piemonte [*Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia Montana e Foreste Settore Decentrato OO.PP. e Difesa, Assetto Idrogeologico di Biella*] per quanto riguarda le aree contrassegnate “Ee” e “Ca” relativamente al corso d’acqua + da rilasciare a cura del Comune di Campiglia Cervo (BI), per quanto riguarda l’area contrassegnata “Ca” connessa al trasporto solido;
- ◆ Autorizzazione ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e successivo D.P.C.M. 12.12.2005, per la realizzazione di opere in aree tutelate dal vincolo paesaggistico/architettonico – da rilasciare a cura del Comune di Campiglia Cervo (BI), a seguito parere vincolante del Ministero per i Beni e le Attività Culturali Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Piemonte, Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di TO, AT, CN, BI e VC, Torino;
- ◆ Parere per gli aspetti legati alla tutela del patrimonio archeologico ai sensi art. 21 del D. Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii., da rilasciare a cura del Ministero per i Beni e le Attività Culturali Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Piemonte, Soprintendenza per i Beni Archeologici del Piemonte e del Museo Antichità Egizie, Torino;
- ◆ Nulla osta per la costruzione dell’elettrodotto, ai sensi del D. Lgs. 259/2003 e ss.mm.ii. – da rilasciare a cura del Ministero dello Sviluppo Economico, Dip.to per le Comunicazioni Ispettorato Territoriale Piemonte e V.d.A. Settore III – Torino;
- ◆ Parere vincolante per la realizzazione di opere di interesse pubblico in zone soggette a pericolosità geologica ai sensi dell’art. 31 L.R. 05.12.1977 n. 56 e ss.mm.ii, - da rilasciare a cura della Regione Piemonte [*Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia Montana e Foreste Settore Decentrato OO.PP. e Difesa, Assetto Idrogeologico di Biella a seguito parere positivo della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia Montana e Foreste, Torino*];
- ◆ Nulla Osta ai sensi del T.U. 1775/1933 e ss.mm.ii. – da rilasciare a cura del Comando R.F.C. Interregionale Nord, Torino;
- ◆ Opere di compensazione: Permesso per costruire ai sensi del D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii. + nulla osta acustico ai sensi L. 26/10/95 n. 447 + autorizzazione eventuale all’occupazione temporanea e/o permanente del demanio stradale comunale + autorizzazione ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e successivo D.P.C.M. 12-12-2005 (paesaggistica))

Con riferimento ai suddetti provvedimenti autorizzativi a vario titolo, la Conferenza dei Servizi – nel corso della seduta conclusiva del 26.02.2015, avuto conto delle risultanze dell’attività istruttoria che ha coinvolto i soggetti titolari della funzione di rilascio – ha dato atto che sarebbero stati rilasciati all’interno del procedimento *in itinere* di cui trattasi.

Con riferimento all’eventuale parere ai sensi L.R. 26.04.2000 n. 44 e ss.mm.ii. 26.04.2000 n. 44 art. 66 lett. A) (elettrodotti) – la Regione Piemonte [*Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia Montana e Foreste Settore Tecnico, Torino*] non ha segnalato la necessità del suo conseguimento.

Con riferimento, invece, all’Autorizzazione opere idrauliche in alveo (attraversamento rio Forgnengo), ai sensi del Regio Decreto 25.07.1904 n. 523 “*Testo Unico per le Opere Idrauliche*”, e concessione per l’utilizzo di beni del demanio idrico, ai sensi del D.P.G.R. 06.12.2004 n. 14/R – la Regione Piemonte [*Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo,*

*Economia Montana e Foreste Settore Decentrato OO.PP. e Difesa, Assetto Idrogeologico di Biella*] ha con nota prot. n. 00010387/2015 del 25.02.2015 trasmessa via P.E.C. alla Provincia in data 25.02.2015 (prot. ricez. n. 5523 del 26.02.2015) ha operato una precisazione di quanto precedentemente comunicato con la nota n. 48759 del 15.07.2013, nel senso che il parere colà fornito “è da intendersi come parere in linea idraulica” non costituente autorizzazione idraulica, la quale “verrà rilasciata a seguito di presentazione degli elaborati integrativi che ottemperino alle prescrizioni indicate nel soprarichiamato parere”. Elaborati integrativi connessi con la versione esecutiva del progetto e quindi legati ad una fase ulteriore rispetto a quella svolta e da concludere con il presente provvedimento. Conseguentemente, la Conferenza dei Servizi ha dato atto che l'autorizzazione di cui trattasi non sarebbe potuta essere rilasciata con il (presente) provvedimento conclusivo del procedimento, essendo stato il rilascio della predetta condizionato alla trasmissione di dati progettuali tipici del livello di dettaglio ESECUTIVO. Invece il D.M. 10.09.2010 punto n. 13 Allegato [Linee Guida ecc.] e l'art. 12 comma 1 lett. a L.R. 40/98 e ss.mm.ii., prevedono che sia sufficiente il livello DEFINITIVO di progettazione. L'autorizzazione di cui trattasi, pertanto, sarà conseguita separatamente dal proponente, a seguito dell'adempimento delle condizioni poste dalla Regione Piemonte elencate nella nota su-indicata. Apposita prescrizione in tal senso è riportata nella sezione apposita del presente provvedimento.

#### DATO ATTO CHE

Dato avvio al procedimento, per la fase di Valutazione d'Impatto Ambientale, nel limite di 60 giorni fissato per lo svolgimento della fase di evidenza pubblica della documentazione progettuale ed ambientale allegata all'istanza di cui trattasi (13.09.2012 - 12.11.2012), prevista dall'art. 14 della L.R. 40/98 comma 1 lett. b), così come modificata dall'art. 24 co. 4 D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. citato, non pervenne alla Provincia di Biella alcun'osservazione da parte del pubblico.

Si dà atto che solamente in data 12.12.2012 pervenne alla Provincia di Biella via P.E.C. (cfr. prot. ricez. n. 51001 del 13.12.2012) la seguente osservazione scritta:

- I. “Comitato Tutela Fiumi”, Cerreto Castello (BI), memoria scritta datata 12.12.2012.

Dei contenuti della stessa la Provincia ha tenuto comunque conto nelle proprie valutazioni circa la compatibilità ambientale del progetto, in considerazione delle pronunce della giurisprudenza in merito alla non perentorietà dei termini stabiliti dalle norme in materia di partecipazione del pubblico alle procedure e, di conseguenza, della censurabilità del comportamento di una P.A. che non tenga conto dei contenuti delle osservazioni in parola, qualora le memorie scritte siano comunque recapitate prima della chiusura del procedimento.

#### DATO POI ATTO CHE

Il progetto fu, in precedenza, sottoposto alla fase di Verifica di Assoggettabilità a V.I.A. di cui all'art. 10 L.R. 40/98 e ss.mm.ii. e, con Determinazione Dirigenziale n. 3298 del 21.12.2011, la Provincia di Biella si espresse nel segno della necessità della sottoposizione del medesimo alla fase di Valutazione.

#### DATO ATTO CHE

L'istruttoria di V.I.A. sul progetto in esame fu condotta – come dispone la L.R. 40/98 e ss.mm.ii. - attraverso riunioni dell' Organo Tecnico Provinciale e sedute della Conferenza dei Servizi (oltre ad un incontro - sui temi degli elaborati integrativi presentati dal proponente - con i presentatori di osservazioni, previste dalla normativa in materia di V.I.A.), nelle date che si vanno di seguito a dettagliare:

- 13.11.2012 = 1^ Riunione Organo Tecnico (senza sopralluogo, in quanto già svolto nel corso della sopraccitata fase di Verifica di Assoggettabilità a V.I.A.);
- 19.11.2012 = 1^ sessione istruttoria della Conferenza dei Servizi con prima ricognizione atti autorizzativi a vario titolo rilasciabili all'interno del procedimento in svolgimento e fissazione primo crono-programma lavori;
- 05.12.2012 = 2^ sessione istruttoria della Conferenza dei Servizi, con esplicitazione al proponente degli argomenti riferiti al progetto necessitanti di integrazione/chiarimento;
- 03.07.2013 = 2^ Riunione Organo Tecnico, con esame delle contro-deduzioni trasmesse dal proponente a seguito della richiesta della Conferenza dei Servizi dei chiarimenti/integrazioni;
- 04.07.2013 = Confronto, di cui all'art. 14 comma 4 della L.R. 40/98 e ss.mm.ii., tra il proponente ed il pubblico presentatore di osservazioni nel corso della fase di evidenza pubblica delle contro-deduzioni trasmesse dal proponente a seguito della richiesta della Conferenza dei Servizi dei chiarimenti/integrazioni (vedi oltre);
- 16.07.2013 = 3^ sessione istruttoria della Conferenza dei Servizi con richiesta, da parte del proponente, di un termine per la presentazione di integrazioni spontanee, a seguito del dibattito svolto nella seduta medesima ed alla luce degli esiti del Confronto del 04.07.2013. Possibilità e termine accordati;
- 08.11.2013 = 3^ Riunione Organo Tecnico, con esame integrazioni spontanee trasmesse dal proponente in data 13.09.2013, come accordato in data 16.07.2013 (vedi oltre)
- 25.11.2013 = 4^ sessione istruttoria della Conferenza dei Servizi con presa d'atto dell'esistenza di alcuni elementi di criticità – eccepiti dal Comune di Campiglia Cervo (BI) e dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di TO, AT, CN, BI e VC - che ostavano al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica ai sensi D. Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii. Come si dirà dettagliatamente più oltre, tale presa d'atto indusse il Responsabile del Procedimento alla trasmissione della questione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 14-quater comma 3 della L. 241/90 e ss.mm.ii., sospendendo il procedimento, per l'impossibilità di acclarare la piena compatibilità ambientale del progetto di cui trattasi e la completezza dei presupposti sostanziali per il rilascio delle autorizzazioni connesse;
- 26.02.2015 = 5^ sessione della Conferenza dei Servizi, a seguito della comunicazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri circa il superamento del dissenso circa la questione ostativa del rilascio della autorizzazione paesaggistica e, conseguentemente, dell'avvenuta (posteriore) sottoscrizione del disciplinare di concessione di derivazione di acque pubbliche da parte del proponente. Nella seduta di cui trattasi avvenne la resa delle autorizzazioni, concessioni, pareri, nulla osta ed altri atti di analoga natura necessari per la realizzazione ed esercizio delle opere in progetto, fra quelli rilasciabili nel procedimento di cui trattasi.

Come si evince dal citato crono-programma di sintesi:

- ◆ al proponente furono richiesti chiarimenti ed integrazioni in un'unica soluzione (con nota n. 50473 del 10.12.2012, ai sensi dell'art. 12 comma 6 L.R. 40/98 e ss.mm.ii. citata), cui il proponente contro-dedusse, in data 2479 del 22.01.2013 (cfr. altresì nota concessione proroga termini consegna n. 2479 del 22.01.2013 a seguito specifica richiesta del proponente), trasmettendo quanto richiesto dalla Provincia.

Le predette integrazioni prodotte dal proponente a seguito della richiesta della Provincia, furono poi, dal Responsabile del Procedimento, sottoposte a specifica fase di evidenza pubblica (dal 09.04.2013 all'08.06.2013 (con proroga al primo giorno non festivo successivo: 10.06.2013)).

Nel limite di 60 giorni fissato per lo svolgimento della fase di evidenza pubblica suddetta, prevista dall'art. 14 della L.R. 40/98 comma 1 lett. b), così come modificata dall'art. 24 co. 4 D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. citato, pervenne alla Provincia di Biella la seguente osservazione da parte del pubblico:

- a. "Comitato Tutela Fiumi", Cerreto Castello (BI), memoria scritta datata 05.06.2013 e trasmessa via P.E.C. alla Provincia in data 07.06.2013 (prot. ricez. n. 19361 del 07.06.2013).

Dalla appena qui sopra citata fase di evidenza pubblica concernente le integrazioni, scaturì altresì un confronto tra il proponente ed il pubblico presentatore di osservazioni, per espressa richiesta di quest'ultimo, svoltosi – come già riportato nell'elenco più sopra – in data 04.07.2013.

- ◆ Alla seduta della Conferenza dei Servizi del 25.11.2013 furono convocate: il Comune di Campiglia Cervo (BI); A.R.P.A. Piemonte Dipartimento di Biella; l'A.S.L. BI di Biella, Dip.to Prevenzione; il Comune di Rosazza (BI); la Comunità Montana "Valle del Cervo – la Bürsch"; la Regione Piemonte; il Ministero per i Beni e le Attività Culturali Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Piemonte, Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di TO, AT, CN, BI e VC, Torino; il Ministero per i Beni e le Attività Culturali Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Piemonte, Soprintendenza per i Beni Archeologici del Piemonte e del Museo Antichità Egizie Torino; l'Autorità di Bacino Fiume Po; il Comando R.F.C. Interregionale Nord, Torino; l'ENEL Distribuzione S.p.A Divisione Infrastrutture e Reti – Torino; il Ministero dello Sviluppo Economico, Dipartimento per le Comunicazioni Ispettorato Territoriale per il Piemonte e la Valle d'Aosta III Settore Controllo Interferenze Elettriche, Torino; l'Agenzia delle Dogane di Biella; la S.I.I. S.p.A. Servizio Idrico Integrato, Vercelli;
- ◆ Nel corso della seduta della Conferenza dei Servizi del 25.11.2013 testé indicata, tanto il Comune di Campiglia Cervo (BI), quanto il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo - Soprintendenza Regionale per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di TO, AT, CN, BI e VC, espressero motivato dissenso in merito al rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione di opere localizzate in aree sottoposte al vincolo paesaggistico, ai sensi del D. Lgs. 22.01.2004 n. 42 e ss.mm.ii. e D.P.C.M. 12.12.2005, come risulta da verbale della seduta;
- ◆ Preso atto della manifestazione di dissenso da parte di due soggetti titolati l'uno al rilascio dell'autorizzazione succitata l'altro del parere vincolante al

rilascio della predetta, il Responsabile del Procedimento, con Determinazione Dirigenziale n. 2139 del 12.12.2013 concluse l'istruttoria preliminare e rinviò la decisione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi di quanto disposto dal già citato art. 14-quater comma 3 della L. 241/90 e ss.mm.ii., a quest'ultimo trasmettendo la documentazione d'interesse con le raccomandate a.r. Provincia n. 41066 del 23.12.2013, n. 4628 del 10.02.2014 e n. 5041 del 12.02.2014. Il tutto finalizzato ad attenersi indicazioni sulla rilasciabilità di un eventuale positivo parere di compatibilità ambientale e dell'avvio della successiva fase di individuazione delle eventuali concorrenze per il rilascio della concessione di derivazione di acque pubbliche;

- ◆ In data 19.03.2014 la Presidenza del Consiglio dei Ministri trasmise alla Provincia ed a tutti i soggetti della Conferenza dei Servizi le proprie conclusioni circa la questione del dissenso ad essa sottoposta, contenute nella Deliberazione 14.03.2014, nella quale era comunicato il formale superamento del dissenso circa il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica;
- ◆ In virtù delle determinazioni assunte dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Provincia, preso atto:
  - ▶ del parere favorevole (con condizioni e prescrizioni) dell'Autorità di Bacino del Fiume Po al rilascio della Concessione di Derivazione di acque pubbliche di cui trattasi, contenuto nella nota prot. n. 8245/4.1 del 06.12.2012 (prot. di ricez. n. 50193 del 06.12.2012);
  - ▶ del parere in linea idraulica favorevole espresso dalla Regione Piemonte Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia Montana e Foreste Settore Decentrato OO.PP. e Difesa, Assetto Idrogeologico di Biella, nella nota n. 48759/14.09 del 15.02.2013, come da precisazione formale poi contenuta nella nota prot. n. 10387/2015 (non costituente autorizzazione idraulica); parere funzionale al rilascio da parte della Provincia della Concessione di Derivazione di acque pubbliche;

dispose, con ordinanza dirigenziale n. 43 del 02.04.2014, l'inizio della fase procedurale finalizzata all'individuazione di eventuali istanze concorrenti ai sensi del D.P.G.R. 29.07.2003 n. 10/R e dalla norma di raccordo costituita dall'art. 13 comma 7 della L.R. 14.12.1998 e ss.mm.ii. citata

- ◆ Completata la fase di evidenza pubblica finalizzata al reperimento di eventuali concorrenze ed acclarato che non vi erano soggetti concorrenti interessati al rilascio della concessione di cui trattasi, dopo una fase di stasi dipendente dalla società proponente medesima (l'invito alla sottoscrizione del disciplinare fu comunicato dalla Provincia alla "SIPEA" S.r.l. con nota n. 15462 del 22.05.2014, trasmessa il 23.05.2014), in data 19.12.2014 la "SIPEA" S.r.l. addivenne alla sottoscrizione del disciplinare di concessione di acque pubbliche (allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale);
- ◆ La Provincia procedette, di conseguenza, all'effettuazione della seduta conclusiva della Conferenza dei Servizi per il rilascio dei positivi giudizi di compatibilità ambientale, di Valutazione d'Incidenza per opere interferenti con le esigenze di conservazione del S.I.C. interferito, per l'approvazione del disciplinare di concessione di derivazione di acque pubbliche e



dell'Autorizzazione Unica ai sensi del D. Lgs. 387/03 e ss.mm.ii. e degli altri atti autorizzativi a vario titolo eventualmente residuali e rilasciabili all'interno del presente procedimento

#### PRESO ATTO CHE

- il Concessionario ha provveduto al versamento del deposito cauzionale a favore della Provincia di Biella, come da prospetto inserito nella parte dispositiva del presente atto;
- il disciplinare, all'atto della sottoscrizione, faceva riferimento alle disposizioni relative ai canoni vigenti nel 2014;
- nelle more del rilascio della concessione, è avvenuto l'aggiornamento dei canoni regionali per l'anno solare 2015;
- è pertanto, necessario, procedere a:
  - approvare il disciplinare di concessione sottoscritto il 19.12.2014 dalla sig.ra CAMPI dott.ssa Marcella, relativo alla derivazione d'acqua in oggetto, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale di Biella;
  - modificare gli artt. 19-CANONE, al fine di adeguarli ai valori stabiliti nell'anno solare 2015 di rilascio della concessione, indicando i seguenti importi:
    - ◆ canone annuo (importo 2015): Euro 4037,22 dovuti per l'uso energetico calcolato in ragione di 33 Euro/kW ( piccolo idroelettrico ) moltiplicati per 122,34 kW di potenza nominale;

#### E DATO ATTO CHE

la concessione alla derivazione di acque pubbliche richiesta dalla "SIPEA" S.r.l. non è riconducibile alle casistiche per la quale è necessario il conseguimento della comunicazione/informazione anti-mafia della Prefettura di Biella, di cui al D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii. (cfr. art. 83: concessione di acque pubbliche di valore < 150.000 Euro);

#### PRESO ATTO CHE

Dalla relazione finale del Servizio Provinciale Politiche Agricole, Zootecnia, Risorse Idriche n. 3/2015 (agli atti d'archivio del Servizio predetto), risulta concedibile quanto richiesto

#### POSTO CHE

Nel corso della seduta conclusiva della Conferenza dei Servizi del 26.02.2015, si provvede:

- a prendere atto della avvenuta sottoscrizione da parte del Proponente del disciplinare di concessione di derivazione di acque pubbliche (avvenuta il 19.02.2014);
- a rilasciare i positivi giudizi di compatibilità ambientale, di Valutazione d'Incidenza per opere interferenti con le esigenze di conservazione del S.I.C. interferito
- a raccogliere le autorizzazioni, concessioni, pareri, nulla osta ed altri atti di analoga natura necessarie per la realizzazione ed esercizio delle opere di cui al progetto, in quanto rilasciabili nel procedimento attuale;

- a prendere atto che gli atti a carattere autorizzativo inerenti le opere di compensazione di competenza del Comune di Rosazza (permesso per costruire e autorizzazione paesaggistica), constatata l'assenza del Comune medesimo a tutte le sedute della Conferenza dei Servizi cui fu convocato e segnatamente in quella conclusiva del 26.02.2015, furono acquisiti in applicazione del meccanismo indicato all'art. 14-ter comma 7 della L. 241/90 e ss.mm.ii. di acquisizione dell'assenso. Per l'autorizzazione paesaggistica, il relativo parere vincolante del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo - Soprintendenza Regionale per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di TO, AT, CN, BI e VC, si ebbe già in esito alla procedura di superamento del dissenso presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui s'è fatto cenno più sopra;
- ad operare la ricognizione di tutte le prescrizioni cui i soggetti partecipanti all'istruttoria hanno ritenuto di dover condizionare i propri assensi, tanto nella fase dell'accertamento dei presupposti per la rilasciabilità della Valutazione della Compatibilità Ambientale positiva, quanto nella successiva fase della resa dei provvedimenti autorizzatori/concessori/*et similia*, ottenendo, quindi, un elenco conclusivo, vagliato e riscritto nel corso della seduta di cui trattasi, che viene trasfuso del dispositivo del presente provvedimento.
- ad operare l'omogeneizzazione dei vari termini stabiliti dai diversi provvedimenti autorizzatori/concessori, per l'avvio dei lavori e per la loro conclusione, secondo quanto disposto dal punto 15.5 del Decreto Ministeriale 10.09.2010, "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili". Secondo quanto stabilito, in accordo, tra i soggetti presenti, tutti i distinti termini indicati nei provvedimenti adottati da ciascuno dei soggetti titolari della funzione di rilascio dei predetti, sono dalla Conferenza dei Servizi omogeneizzati come segue:
  1. **TERMINE PER INIZIO DEI LAVORI** (in ottemperanza – altresì – a quanto disposto all'art. 12 comma 9 della L.R. 40/98 e ss.mm.ii.): 12 mesi dalla data del provvedimento amministrativo che consente, in via definitiva, la realizzazione del progetto;
  2. **TERMINE PER FINE LAVORI:** 36 mesi dalla data del provvedimento amministrativo che consente, in via definitiva, la realizzazione del progetto

N.B.= VA TUTTAVIA PRECISATO CHE, a seguito di approfondimenti operati nel corso della redazione del presente provvedimento, trattandosi di procedimento di V.I.A. che si conclude innanzitutto con la compatibilità ambientale delle opere in progetto, il termine per la fine dei lavori deve essere quello indicato dall'art. 26 comma 6 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., secondo le indicazioni fornite dalla **anni cinque** dalla data di pubblicazione del provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale D.G.R. Piemonte 16 marzo 2009, n. 63-11032. **Le indicazioni concordate in sede di Conferenza dei Servizi sono pertanto superate da quanto dispone il D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. qui sopra riportato.**

Si indica, inoltre che tali termini (**12 mesi; 5 anni**) specificano quanto indicato all'art. 15 del disciplinare di concessione;

VISTE, PERTANTO

Le risultanze complessive della seduta conclusiva della Conferenza dei Servizi - tenutasi il 26 Febbraio 2015, appositamente svolta per la raccolta delle autorizzazioni, concessioni, pareri, nulla osta ed altri atti di analoga natura necessari per la realizzazione ed esercizio

delle opere in progetto (in quanto rilasciabili nel presente procedimento) - e condotta nel rispetto delle disposizioni di cui alla L. 241/90 e ss. mm.ii citata.

#### CONSIDERATO CHE

Anche la "ENEL Distribuzione" S.p.A., con nota identificativo n. 16177712 del 14.10.2012, acquisita al prot. n. 32565 del 14.10.2012 (agli atti del fascicolo del procedimento), trasmise a questa Amministrazione, propria comunicazione nella quale, pur non avendo partecipato alla seduta della Conferenza dei Servizi del 25.11.2013, significò le proprie valutazioni positive circa le opere di allacciamento dell'impianto in progetto alla rete di distribuzione di sua proprietà.

Nella nota suddetta l'ENEL Distribuzione S.p.A. richiede che sia precisato che – dal momento che gli impianti di connessione alla rete di distribuzione, una volta realizzati, entreranno a far parte di una rete elettrica di distribuzione più complessa, adibita a fornire il servizio elettrico ad una pluralità di utenti ad essa sottesi – **questi ultimi siano derogati dall'obbligo di rimozione a fine vita degli impianti sancito dall'art. 12 comma 4 del D. Lgs. 387/2003. Obbligo, quindi, solamente valido per l'impianto di produzione.**

#### DATO ATTO CHE

la valutazione del progetto di cui trattasi, come risulta dalla documentazione agli atti, fu condotta in osservanza ai seguenti principi:

- l'istanza del proponente, a seguito della regolarizzazione avvenuta i data 13.09.2012, fu corredata dalla documentazione idonea all'avvio del procedimento e gli elaborati progettuali (progetto base + integrazioni e chiarimenti spontanei forniti nel prosieguo), messi a disposizione dal proponente hanno fornito tutte le indicazioni richieste dalla normativa in materia di V.I.A. e Valutazione d'Incidenza, tali da escludere possibili ragioni di incompatibilità ambientale del progetto medesimo, sia infine dal punto di vista della sussistenza dei requisiti necessari per il conseguimento delle varie autorizzazioni, concessioni pareri, nulla osta ed altri atti di analoga natura;
- furono valutate con attenzione le soluzioni progettuali proposte, tenendo conto delle indicazioni fornite dalla legislazione nazionale e regionale nelle materie interessate, analizzandone altresì le ripercussioni sulle diverse matrici ambientali (ecosistemi, paesaggio, geologia e geomorfologia delle aree interessate, e via dicendo) sistemicamente considerate.
- le risultanze dell'analisi del progetto, condotta da questa Amministrazione con il ricorso all'Organo Tecnico Provinciale previsto dall'art. 7 L.R. 40/98 e ss.mm.ii., furono oggetto di approfondita discussione durante lo svolgimento delle sedute della Conferenza dei Servizi, consentendo al proponente di partecipare attivamente al procedimento amministrativo. Allo stesso modo fu consentita la partecipazione del pubblico al procedimento, sia con l'attivazione della fase di evidenza pubblica prevista dalle norme in materia di V.I.A. (e del D.P.G.R. 29.07.2003 n. 10/R, relativamente alla fase della concorrenza per il rilascio della concessione di derivazione di acque pubbliche), con esame delle osservazioni scritte presentate dal pubblico e con effettuazione di un confronto tra il proponente ed il pubblico presentatore delle osservazioni svoltosi ai sensi dell'art. 14 comma 4 della L.R. 40/98 e ss.mm.ii.

#### DATO ATTO CHE

le osservazioni formulate in due riprese dal pubblico (nello specifico dal “Comitato Tutela Fiumi” Cerreto C.Ilo (BI)), furono attentamente valutate nel corso dell’istruttoria condotta con lo strumento dell’Organo Tecnico e durante i lavori della Conferenza dei Servizi e si riscontrano nel presente provvedimento come segue:

- ◆ Tutte le osservazioni presentate dal “Comitato Tutela Fiumi”, sollevate in ordine al fatto che le opere in progetto sono parzialmente da realizzare all’interno del S.I.C. IT1130002 "Val Sessera", si intendono valutate durante l’istruttoria dai competenti uffici della Regione Piemonte, avuto conto dell’espressione, da parte della Direzione Regionale Ambiente Aree Naturali Protette, nella nota prot. n. 3606/A16.19.0 del 13.02.2015 (prot. di ricez. Provincia n. 4285 del 13.02.2015), del positivo giudizio di Valutazione d’Incidenza, per le interferenze producibili col S.I.C. in questione dalle opere in progetto;
- ◆ In ordine alle questioni sollevate dal “Comitato Tutela Fiumi” sugli aspetti economici relativi alla producibilità dell’impianto e osservazioni connesse, queste sono state valutate dall’Organo Tecnico nelle sue riunioni. Si veda, pertanto il verbale della riunione conclusiva dell’Organo Tecnico dell’08.11.2013, con riferimento alle “ORIGINARIE QUESTIONI” nn. 8, 9, 10 e 11;
- ◆ Relativamente alle osservazioni sollevate dal “Comitato Tutela Fiumi” sulla fauna ittica queste sono state valutate dall’Organo Tecnico nelle sue riunioni. Si veda, pertanto il verbale della riunione conclusiva dell’Organo Tecnico dell’08.11.2013, con riferimento alla “ORIGINARIA QUESTIONE n. 39”;
- ◆ Per quanto riguarda le osservazioni sollevate dal “Comitato Tutela Fiumi” circa la matrice ambientale “Paesaggio”, l’argomento ha costituito – come anche illustrato più sopra - oggetto di specifico procedimento di *“Rinvio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell’art. 14 – quater della L. 241/90”*. La Deliberazione della Presidenza del Consiglio del 14.03.2014, a conclusione dell’*iter*, ha sancito il superamento del dissenso con il parere favorevole espresso dalla Soprintendenza per i Beni Paesaggistici, a seguito delle modifiche introdotte al progetto dalla “SIPEA” S.r.l., al fine di rimuovere le condizioni ostative poste dal Comune di Campiglia Cervo e dalla Soprintendenza stessa durante la seduta della Conferenza dei Servizi del 25.11.2013. Il predetto parere della Soprintendenza, ai sensi dell’art. 146 del D. Lgs 42/2004 e ss.mm.ii., va inteso come vincolante in ordine alla compatibilità e conformità paesaggistica del progetto nel suo complesso.

Vista la L. 241/90 e ss. mm. ii. *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;

Visto il D. Lgs 03.04.2006 n. 152 e ss.mm.ii. *“Norme in materia ambientale”*;

Vista la L.R. 14.12.1998 n. 40 e ss.mm.ii. *“Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione”*;

Visto l’art. 43 della L.R. 29.06.2009 n. 19 *“Testo Unico sulla Tutela delle Aree Naturali e della Biodiversità”* e ss.mm.ii.;

Vista la Circolare della Regione Piemonte Assessorato all’Ambiente n. 14607 del 04.07.2000, sul coordinamento tra procedura V.I.A. e procedura per il rilascio delle concessioni di derivazione di acque pubbliche;

Visto il D. Lgs. 29.12.2003 n. 387 e ss.mm.ii., *“Attuazione della Direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato all’interno dell’elettricità”*;

Visto il D.M. 10.09.2010, *“Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”*;

Vista la D.G.R. 30 gennaio 2012 n. 5-3314, *“Indicazioni procedurali in ordine allo svolgimento del procedimento unico di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, relativo al rilascio di autorizzazione alla costruzione ed esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili”*

Visto il T.U. n. 1775 dell’11.12.1933, di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con R.D. 11.12.1933;

Visti il D.P.G.R. 29.07.2003 n. 10/R e la L.R. n. 61/2000;

Visto il D.P.G.R. n. 8/R del 17.07.2007;

Vista la D.G.R. 20 settembre 2004 n. 23-13437, di adozione del *“Piano di Tutela delle Acque”* previsto dall’art. 44 del D. Lgs. 11 maggio 1999 n. 152 e successivo D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 258, come modificata con D.G.R. 17 gennaio 2005 n°30-14.577;

Vista la Deliberazione del Consiglio Regionale del Piemonte 13 marzo 2007 n. 117-10731 di approvazione del *“Piano di Tutela delle Acque”*;

Vista la Legge Regionale 13.04.1994 n. 5 che ha, fra l’altro, subdelegato alle Amministrazioni Provinciali le funzioni amministrative, a far data dal 01.05.95, relative all’utilizzo delle risorse idriche concernenti le autorizzazioni per la ricerca l’estrazione e l’utilizzazione delle acque sotterranee ad usi diversi da quelli domestici;

Visto il Disciplinare di Concessione di derivazione di acque pubbliche ad uso energetico sottoscritto dalla Provincia di Biella e dalla *“SIPEA”* S.r.l. – Milano, in data 19.12.2014, approvato nel corso della conclusiva sessione della Conferenza dei Servizi del 26.02.2015

Visto il D.P.R. 06.06.2001 n. 380 *“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. (Testo A)”*

Vista la L. 26.10.1995 n. 447 *“Legge Quadro sull’inquinamento acustico”*

Visto il D. Lgs. 22.01.2004 n. 42 *“Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”*;

Visto il D.P.C.M. 12.12.2005 *“Codice dei beni culturali e del paesaggio”*;

Visto il Regolamento per la Gestione delle Conferenze dei Servizi della Provincia di Biella D.G.P. Biella n. 72 del 06.04.2007;

Vista la DGP n. 153 del 16/07/2012 ad oggetto *“Criteri applicativi delle disposizioni in materia di procedimenti di autorizzazione riguardanti impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile da autorizzare ai sensi dell’art. 12 del D. Lgs. 387/2003”*.

Rilevato che l'adozione del presente provvedimento rientra tra le competenze dirigenziali ai sensi dell'art. 107 comma 3 lett. f) del D.Lgs. 267 /00.

Accertata la conformità allo Statuto e ai regolamenti provinciali in vigore;

## DETERMINA

per le motivazioni di cui in premessa:

- 1) Di rilasciare, col presente provvedimento, positivo giudizio di compatibilità ambientale circa il progetto denominato: "Impianto Idroelettrico in Campiglia Cervo" da realizzare sul T. Concabbia in Comune di Campiglia Cervo (BI), presentato dalla "SIPEA" S.r.l., Milano, in quanto:
  - le soluzioni progettuali proposte nel progetto, insieme con le prescrizioni assegnate con il presente provvedimento, risultano idonee a garantire il livello di tutela ambientale imposto dalla normativa in materia di derivazioni di acque pubbliche a scopo di produzione di energia;
  - gli impatti sulle varie matrici prese in considerazione, sono stati dal proponente esaminati (e, quando necessario, assistiti da soluzioni progettuali mitigatorie) e valutati dai differenti soggetti istituzionali coinvolti nell'istruttoria (e attraverso gli apporti tecnicamente apprezzabili, offerti dal pubblico nelle forme previste dalla vigente normativa in materia di V.I.A.), ciascuno per le proprie materie di competenza, lungo un articolato *iter* procedurale.
  - L'utilizzo di fonti considerate rinnovabili per la produzione energia elettrica, soddisfa le indicazioni originate dal Protocollo di Kyoto e dalla normativa comunitaria e nazionale attualmente in vigore, comportando un vantaggio ambientale ai fini della riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra.
- 2) Visto il parere favorevole espresso dalla Regione Piemonte [Direzione Ambiente Aree Naturali Protette], nella nota prot. n. 3606/A16.19.0 del 13.02.2015 (prot. di ricez. n. 4285 del 13.02.2015), di contestualmente rilasciare positivo giudizio di Valutazione d'Incidenza, per le interferenze producibili al S.I.C. n. IT1130002 "Val Sessera" dalla realizzazione ed esercizio del progetto di cui al precedente punto n. 1;
- 3) Di stabilire che il termine di validità del giudizio di compatibilità ambientale (e di Valutazione d'Incidenza) sia – secondo quanto previsto dall'art. 12 comma 9 della L.R. 40/98 e ss.mm.ii. termine per l'inizio e la fine dei lavori concordato in sede di seduta della Conferenza dei Servizi del 26.02.2015 - definita nel modo seguente: A) **INIZIO LAVORI:** entro mesi 12 (dodici) dalla data del provvedimento che consente, in via definitiva, la realizzazione del progetto. B) **FINE LAVORI:** entro anni cinque dalla data di pubblicazione del provvedimento conclusivo della fase di valutazione (cfr. indicazioni fornite dalla D.G.R. Piemonte 16 marzo 2009, n. 63-11032 per l'armonizzazione delle disposizioni di cui all'art. 12 comma 6 L.R. 40/98 e ss.mm.ii. ed all'art. 26 comma 6 D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.). Relativamente al termine d'inizio lavori, il Proponente dovrà, pertanto, tempestivamente comunicare alla Provincia l'avvenuto conseguimento del provvedimento idoneo all'inizio dei lavori ed in tale contesto va precisato che eventuali proroghe ai termini da ultimo definiti dovranno essere ESPRESSAMENTE RICHIESTE alla Provincia previamente alle loro scadenze.

4) Di dare atto che il presente provvedimento costituisce Autorizzazione Unica per la realizzazione ed esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (nella fattispecie: idroelettrico), ai sensi del D. Lgs. 29.12.2003 n. 387 e ss.mm.ii., art. 12 (con l'osservanza di tutte le modalità contenute negli elaborati progettuali presentati e nelle prescrizioni contenute nel presente provvedimento e nei suoi allegati) e in essa confluiscono (secondo la definizione dell'Allegato 1 – punto 13.2 al D.M. 10.09.2010) i seguenti assi di assenso:

- ✓ Permesso di costruire delle opere previste nel progetto ai sensi del D.P.R. 06.06.2001 n. 380, sul territorio comunale di Campiglia Cervo + relativo nulla osta acustico ai sensi dell'art. 8 L. 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge Quadro sull'inquinamento acustico) + autorizzazione all'occupazione temporanea e/o permanente del demanio stradale comunale;
- ✓ Autorizzazione alla realizzazione di interventi ricadenti in aree soggette a vincolo paesaggistico ai sensi del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della Legge 6 luglio 2002, n. 137" e L.R. 20/1989 art. 10 comma 4, con espressione favorevole della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di TO, AT, CN, BI e VC, Torino;
- ✓ Autorizzazione ad eseguire i lavori, in aree ricadenti in vincolo idrogeologico, ai sensi della L. 45/89 e ss.mm.ii.;
- ✓ Parere vincolante per la realizzazione di opere di interesse pubblico in zone soggette a pericolosità geologica ai sensi dell'art. 31 L.R. 05.12.1977 n. 56 e ss.mm.ii.;
- ✓ Compatibilità degli interventi in progetto con lo stato di dissesto esistente secondo le indicazioni del P.A.I., N.t.A. art. 9, c. 5 e 7, sia per quanto riguarda le aree contrassegnate "Ee" e "Ca" relativamente al corso d'acqua sia per quanto riguarda l'area contrassegnata "Ca" connessa al trasporto solido;
- ✓ Parere per gli aspetti legati alla tutela del patrimonio archeologico ai sensi art. 21 del D. Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.
- ✓ Nulla osta per la costruzione dell'elettrodotto ai sensi del D. Lgs. 259/2003 e ss.mm.ii.
- ✓ Nulla Osta ai sensi del T.U. 1775/1933 e ss.mm.ii. (possibili interferenze con linee d'interesse militare)
- ✓ Permesso di costruire delle opere di compensazione previste nel progetto ai sensi del D.P.R. 06.06.2001 n. 380, sul territorio comunale di Rosazza + relativo nulla osta acustico ai sensi L. 26/10/95 n. 447 + relativa autorizzazione all'occupazione temporanea e/o permanente del demanio stradale comunale + relativa autorizzazione ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e successivo D.P.C.M. 12-12-2005 (paesaggistica)).

4. Di far presente che il presente provvedimento autorizzativo **non** comprende l'autorizzazione di cui R.D. 25.07.1904 n. 523 "*Testo Unico per le Opere Idrauliche*", alla realizzazione di opere idrauliche in alveo e la concessione di cui al D.P.G.R. 06.12.2204 n. 14/R, per l'utilizzo di beni del demanio idrico, entrambe a cura della Regione Piemonte [*Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia Montana e Foreste Settore Decentrato OO.PP. e Difesa, Assetto Idrogeologico di Biella*], per le motivazioni specificate in premessa al presente provvedimento e richiamate, in veste di prescrizioni/precisazioni, nell'Allegato "C" del presente provvedimento;

5. Di dare atto che la presente autorizzazione al progetto dell'opera denominata: "Impianto Idroelettrico in Campiglia Cervo", riconosce alla realizzanda opera i requisiti di cui al citato D. Lgs. 387/03 e ss.mm.ii., e pertanto, in virtù del comma 1 dell'art. 12 del citato D. Lgs, 387/2003 e ss.mm.ii., l'opera riveste la qualifica di "opera di pubblica utilità ed indifferibile ed urgente".
6. Di dare atto che, ai sensi della Deliberazione della Giunta Provinciale n. 153 del 16.07.2012, le garanzie finanziarie per l'esecuzione degli interventi di dismissione e delle opere di messa in pristino, sono state stabilite nella misura del 50% del loro valore, sulla base di apposita perizia giurata;
7. Di stabilire che le autorizzazioni contenute nel presente Provvedimento, soggette a scadenza, saranno assoggettate alle disposizioni di legge ed ai termini previsti dalle specifiche norme di settore;
8. Di dare atto che viene comunque fatta salva la facoltà della Provincia di Biella di disporre eventuali ulteriori prescrizioni integrative rispetto a quelle riportate nell'Allegato "C" del presente provvedimento; nuove prescrizioni idonee a garantire il corretto svolgimento dell'attività autorizzata qualora se ne ravvisi la necessità;
9. Di stabilire che deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e che il sito stesso dovrà essere ripristinato ai sensi della normativa vigente, (smantellamento e conseguente recupero/smaltimento dei manufatti), con restituzione dell'area all'utilizzo originario, entro dodici mesi dalla cessazione dell'attività di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile;
10. Di stabilire che nel rispetto di quanto stabilito al punto 14 dell'Allegato alla D.G.R. 30/01/2012 n. 5 – 3314, **l'efficacia del presente provvedimento è subordinata** alla presentazione, al Comune sede dell'impianto, di garanzie finanziarie pari ad € 50 per ogni kW di potenza nominale (di concessione), volte ad assicurare l'effettiva realizzazione dell'impianto che dovranno essere trattenute fino alla conclusione dei lavori da comprovare mediante atti di collaudo o di fine lavori;
11. Di stabilire che entro la data di avvio dei lavori, la società autorizzata dovrà provvedere al presentazione, al Comune sede dell'impianto, di idonee garanzie finanziarie in misura pari al 50 % del valore delle opere di rimessa in pristino quantificate da apposita perizia giurata prodotta nel corso del procedimento; nel rispetto delle disposizioni contenute nel punto 14 dell'allegato alla D.G.R. 30/1/2012 n. 5 – 3314;
12. Di stabilire che **l'efficacia delle autorizzazioni** rilasciate ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 387/2003 in materia di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili sia **subordinata** al mantenimento di idonee garanzie finanziarie, finalizzate alle opere di rimessa in pristino od alle misure di reinserimento o recupero ambientale, rivalutate sulla base del tasso di inflazione programmata ogni 5 anni;
13. Di stabilire che in caso di variazione nella titolarità della gestione dell'impianto, il vecchio gestore e il nuovo gestore ne devono dare comunicazione all'autorità competente;
14. Di stabilire che il presente provvedimento deve sempre essere custodito, anche in copia, presso l'impianto e messo a disposizione degli organi di controllo;



15. Di precisare che, con il presente provvedimento – ai sensi dell’art. 12 comma 3 della L.R. 40/98 e ss.mm.ii. – è altresì rilasciata la Concessione di Derivazione di acque pubbliche ad uso idroelettrico, ai sensi del R.D. 11.12.1933 e D.P.G.R. 29.07.2003 n. 10/R.
16. Di approvare e contestualmente adottare, col presente provvedimento e con le modifica indicata al punto successivo del presente dispositivo, il disciplinare di concessione sottoscritto in data 19.12.2014 dalla sig.ra Campi dott.ssa Marcella, in qualità di Legale Rappresentante della “SIPEA” S.r.l., Milano - relativo alla derivazione d’acqua pubblica ad uso idroelettrico in oggetto, costituente parte integrante della presente Determinazione Dirigenziale - in qualità di Allegato “D” - e conservato agli atti dell’Amministrazione Provinciale di Biella. Si ricorda che l’inosservanza del Disciplinare di cui trattasi comporterà l’applicazione dei provvedimenti previsti dalla L.R. 3/2009 e ss.mm.ii., fatta salva ogni altra sanzione di Legge applicabile.
17. Di modificare l’art. 12 – GARANZIE A TUTELA DELL’ITTIOFAUNA del disciplinare di concessione sottoscritto in data 19.12.2014 nel modo seguente: E’aggiunto a tutto quanto già contenuto all’articolo di cui trattasi (che rimane vivo), dopo “*Per i dettagli delle opere riportati sopra fa fede il progetto*”, quanto segue:”**Il prelievo è soggetto all’obbligo ittiogenico, dovuto ai sensi del regolamento provinciale approvato con Deliberazione del Consiglio provinciale n. 33 del 26/09/2011 e pari al 5% del canone annuo per acque di particolare pregio (definite nel Piano Ittico Provinciale) ed in presenza di opere di mitigazione, opere approvate in sede di istruttoria e riportate all’art. 12. Tale importo sarà valutato sulla base del canone regionale corrente**”
18. Di assentire al Concessionario, ai sensi del Capo II del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n. 10/R e ss.mm.ii. - salvi i diritti di terzi e nei limiti della disponibilità dell’acqua - la concessione per poter derivare **l/s massimi 450** ed un **volume massimo annuo derivabile di m<sup>3</sup> 3.098.528** ad uso energetico cui corrisponde una **portata media annua di l/s 98** d’acqua pubblica, mediante presa dal TORRENTE CONCABBIA in Comune di 13812 CAMPIGLIA CERVO, ad uso **ENERGETICO** subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare e previa attestazione del pagamento anticipato del corrispondente canone.
19. Di stabilire, altresì, che il canone annuo dovuto sia corrisposto secondo una delle seguenti modalità (alternative):
- mediante versamento sul conto corrente postale n. 22208128, intestato alla “**Tesoreria Regione Piemonte – Piazza Castello, n. 165 - Torino**”, indicando nella causale “**canone per l’uso di acqua pubblica**” e gli estremi del presente provvedimento di concessione

#### OPPURE

- mediante bonifico bancario su conto corrente postale n. **22208128**, intestato a “**Tesoreria Regione Piemonte, Piazza Castello, n. 165 – 10122 TORINO**”, codice I.B.A.N. **03 T 07601 01000 000022208128**, con la causale “**canone per l’uso di acqua pubblica**” e l’indicazione degli **estremi del presente provvedimento** di concessione.

20. Di dare atto che il canone annuo sarà sempre dovuto per anno solare e dovrà essere versato, anticipatamente, nel periodo compreso tra il 1 gennaio e il 31 gennaio dell'anno di riferimento, anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della derivazione, salvo il diritto di rinuncia
21. Di stabilire, infine, che al termine della concessione in oggetto, il Concessionario dovrà, ai sensi dell'articolo 30 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n. 10/R e ss.mm.ii., richiedere il rinnovo dell'utenza d'acqua entro un anno prima della data di naturale scadenza del relativo provvedimento, nei modi e forme stabilite dagli articoli 8 e 30 dello stesso;
22. Di stabilire che, secondo le indicazioni progettuali, i principali parametri identificativi del soggetto autorizzato, sono quelli indicati nell'allegato **A** al presente atto, parte integrante e sostanziale del medesimo.
23. Di stabilire che la realizzazione dell'opera dovrà avvenire secondo le specifiche riportate nella documentazione prodotta per l'istruttoria del presente procedimento ed inclusa nell'allegato **B**.
24. Di stabilire che gli impianti dovranno essere realizzati e gestiti secondo le specifiche riportate nella documentazione prodotta per l'istruttoria del presente procedimento e nel rispetto delle prescrizioni contenute nell'allegato **C**, quale esito dell'istruttoria condotta, che possono riprendere definendole in modo più preciso eventuali indicazioni già contenute negli elaborati allegati all'istanza ed alle successive integrazioni nonché al rispetto delle prescrizioni individuate nel Disciplinare di Concessione di derivazione di acque pubbliche di cui all'Allegato "D" al presente provvedimento.
25. Di dare atto che – come si evince dall'Elaborato "Preventivo di Connessione alla Rete MT dell'ENEL Distribuzione e Formale Accettazione Schema Elettrico Unifilare" (pag. 19 [1 di 6 Allegato secondo]), parte del progetto allegato all'istanza (cfr. INTEGRAZIONI Marzo 2013 Elaborato "CRA"), la "SIPEA" S.r.l. ha scelto l'opzione che sia l'ENEL Distribuzione S.p.A. a realizzare le opere di connessione all'impianto di produzione.
26. Di precisare che, qualora l'assentita (come illustrato in premessa al presente provvedimento) configurazione della soluzione di allacciamento degli impianti in progetto alla rete di distribuzione "ENEL Distribuzione" S.p.A, di definitiva realizzazione, presentasse, per qualsiasi ragione, sostanziali modificazioni rispetto a quella vagliata dalla Provincia nel corso del procedimento di cui trattasi, dette soluzioni (modificate), prima di poter essere poste in essere, dovranno essere sottoposte ad esame della Provincia, circa la necessità del loro nuovo assoggettamento alle procedure di V.I.A.
27. Di precisare che – dal momento che gli impianti di connessione alla rete di distribuzione, una volta realizzati, entreranno a far parte di una rete elettrica di distribuzione più complessa, adibita a fornire il servizio elettrico ad una pluralità di utenti ad essa sottesi – questi ultimi siano derogati dall'obbligo di rimozione a fine vita degli impianti sancito dall'art. 12 comma 4 del D. Lgs. 387/2003. Obbligo, quindi, solamente valido per l'impianto di produzione.

28. Di trasmettere nota di invito al ritiro di copia conforme all'originale del presente atto alla "SIPEA" S.r.l., corrente in via De Marchi Gherini n. 6 – 20128 MILANO, in qualità di soggetto proponente.
29. Di trasmettere la presente Determinazione Dirigenziale a tutti i soggetti interessati di cui all'art. 9 della L.R. 40/98 e ss.mm.ii. citata, coinvolti nella istruttoria.
30. Di trasmettere il presente provvedimento, a raggiunta esecutività, alla Regione Piemonte Settore Pianificazione delle Risorse Idriche – Bilancio Idrico e disciplina delle utilizzazioni per l'attribuzione di un nuovo codice utenza e per le altre incombenze relative alla riscossione del canone
31. Di dare mandato al Servizio Provinciale Politiche Agricole, Zootecnia, Risorse Idriche di consegnare al Concessionario, assieme al provvedimento registrato, la targa Registro Opere di Captazione (R.O.C.) n. BIA02238, affinché il Concessionario possa applicarla alle opere di presa
32. Di dare atto che il versamento della somma di **Euro 1727/00**, disposto a titolo di deposito cauzionale, con nota **in data 22/05/2014, Prot. n. 15462** è stato accertato e incassato con **REVERSALE n. 3303/2014** - nel modo seguente:

NUOVO CAPITOLO	DESCRIZIONE NUOVO CAPITOLO	CODICE PIANO DEI CONTI 5° LIVELLO	DESCRIZIONE PIANO DEI CONTI	IMPORTO	ACCERTAMENTO
09000007	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	E.9.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	€ 1727/00	1691/2014
					SIOPE 6401

del redigendo bilancio 2015;

e che parimenti è stata impegnata la medesima somma, nel modo seguente:

NUOVO CAPITOLO	DESCRIZIONE NUOVO CAPITOLO	CODICE PIANO DEI CONTI 5° LIVELLO	DESCRIZIONE PIANO DEI CONTI	IMPORTO	IMPEGNO
70000007	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	U.7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	€ 1727/00	1120/2014
					RR.PP.
					SIOPE 4401

del redigendo bilancio 2015;

33. Di dare atto che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso, entro il termine di 60 giorni, innanzi al Tribunale Superiore delle Acque – Roma, oppure al Tribunale Regionale delle Acque – Torino, secondo le rispettive competenze.

Biella, li 18.03.2015

Il Dirigente del Settore Tutela e Valorizzazione  
dell'Ambiente ed Agricoltura  
dott. Giorgio Saracco

---

<b>DATI IDENTIFICATIVI</b>	
Denominazione Società Madre	<b>"SIPEA" S.r.l.</b>
Codice Azienda	
Codice fiscale n.	<b>07110870966</b>
Partita IVA n.	<b>07110870966</b>
Sede legale:	
Provincia:	<b>Milano</b>
CAP	<b>20128</b>
<b>Comune:</b>	<i>Milano</i>
Località:	
Indirizzo:	<b>via DeMarchi Gherini n. 6</b>
Tel:	<b>02 87156757 (telefax: 02 93664884)</b>
P.E.C.:	<b>sipea@pec.it</b>
Denominazione unità locale operativa:	<b>Impianto idroelettrico di Campiglia Cervo su T. Concabbia</b>
Codice Provinciale	
Provincia:	<b>Biella</b>
CAP	<b>13812</b>
<b>Comune:</b>	<i>Campiglia Cervo (BI)</i>
Località:	
Indirizzo:	
Tel.: ==	
E-mail: ==	
Autorizzazioni concesse:	
<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Permesso per costruire delle opere previste nel progetto ai sensi del D.P.R. 06.06.2001 n. 380, sul territorio comunale di Campiglia Cervo + relativo nulla osta acustico ai sensi dell'art. 8 L. 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge Quadro sull'inquinamento acustico) + autorizzazione all'occupazione temporanea e/o permanente del demanio stradale comunale e provinciale;</li> <li>✓ Autorizzazione alla realizzazione di interventi ricadenti in aree soggette a vincolo paesaggistico ai sensi del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137" e L.R. 20/1989 art. 10 comma 4, con espressione favorevole della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di TO, AT, CN, BI e VC, Torino;</li> <li>✓ Parere vincolante per la realizzazione di opere di interesse pubblico in zone soggette a pericolosità geologica ai sensi dell'art. 31 L.R. 05.12.1977 n. 56 e ss.mm.ii. con compatibilità interventi in progetto con lo stato di dissesto esistente secondo le indicazioni del P.A.I., N.t.A. art. 9, c. 5 e 7, sia per quanto riguarda le aree contrassegnate "Ee" e "Ca" relativamente al corso d'acqua sia per quanto riguarda l'area contrassegnata "Ca" connessa al trasporto solido;</li> <li>✓ Nulla osta per la costruzione dell'elettrodotto ai sensi del D. Lgs. 259/2003 e</li> </ul>	

ss.mm.ii.;

- ✓ Parere per gli aspetti legati alla tutela del patrimonio archeologico ai sensi art. 21 del D. Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.;
- ✓ Autorizzazione ad eseguire i lavori, in aree ricadenti in vincolo idrogeologico, ai sensi della L. 45/89 e ss.mm.ii.;
- ✓ Nulla Osta ai sensi del T.U. 1775/1933 e ss.mm.ii. (possibili interferenze con linee d'interesse militare);
- ✓ Permesso di costruire delle opere di compensazione previste nel progetto ai sensi del D.P.R. 06.06.2001 n. 380, sul territorio comunale di Rosazza + relativo nulla osta acustico ai sensi L. 26/10/95 n. 447 + relativa autorizzazione all'occupazione temporanea e/o permanente del demanio stradale comunale + relativa autorizzazione ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e successivo D.P.C.M. 12-12-2005 (paesaggistica)

“SIPEA” S.r.l. – *Via Demarchi Gherini n. 6 – 20128 Milano*

**Allegato B** – *Impianto Idroelettrico di Campiglia Cervo su T. Concabbia - S.I.C. IT1130002*

**Progetto presentato ed integrazioni.**

1. **NECESSITA' CONSEGUIMENTO SUCCESSIVO DELL'AUTORIZZAZIONE AI SENSI R.D. 523/1904** – Preso atto di quanto attestato nella nota della Regione Piemonte [Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia Montana e Foreste Settore Decentrato OO.PP. e Difesa, Assetto Idrogeologico, Biella] n. 00010387/2015 del 25.02.2015 (con rimando a quanto indicato nella sua precedente nota n. 48759/14.09 del 15.02.2013) e stante la conseguente non inclusione dell'autorizzazione predetta tra quelle rilasciate col presente provvedimento, la "SIPEA" S.r.l. – **per poter iniziare la realizzazione delle opere in progetto dovrà conseguire** l'autorizzazione ai sensi del Regio Decreto 25.07.1904 n. 523 "Testo Unico per le Opere Idrauliche" + concessione per l'utilizzo di beni del demanio idrico, ai sensi del D.P.G.R. 06/12/2004 n. 14/R (per il conseguimento della quale sarà necessaria la presentazione di specifica istanza al soggetto titolare della funzione di rilascio), entrambi di competenza della Direzione Regionale predetta (Prescrizione Conferenza dei Servizi seduta del 26.02.2015);
  
2. **CONDIZIONI AL PARERE IDRAULICO PRELIMINARE FAVOREVOLE, IN VISTA DEL RILASCIO SUCCESSIVO DELL'AUTORIZZAZIONE AI SENSI R.D. 523/1904** – **Elaborati progettuali redatti con livello di dettaglio più prossimo possibile a quello esecutivo:** Tutti gli elaborati grafici di progetto dovranno rappresentare le principali caratteristiche degli interventi da realizzare ed essere redatti nelle opportune scale in relazione al tipo di opera da realizzare, ad un livello di definizione il più possibile prossimo alla fase esecutiva. Nello specifico, con riferimento alla progettazione definitiva resa disponibile dal proponente, si elenca quanto segue:
  - I. si evidenziano carenze di dettaglio in merito alla tipologia costruttiva e agli ammorsamenti/fondazioni dell'opera di presa sul Rio Concabbia e della "muratura di sostegno argine";
  - II. visto anche quanto descritto a pagina 43 dell'Elaborato "INT 01", al fine di meglio comprendere la realizzazione dell'opera di scarico della centrale nel T. Cervo, sono richiesti maggiori dettagli progettuali dell'opera (sezioni trasversali profilo longitudinale e così via, nelle situazioni *ante* e *post* intervento);
  - III. al fine di meglio comprendere la realizzazione dell'attraversamento in sub-alveo del T. Concabbia ed anche in relazione alla presenza di un piccolo salto presente nel foto-inserimento, sono richiesti maggiori dettagli progettuali (sezioni trasversali del rio, complete di indicazione della condotta e profilo longitudinale nelle situazioni *ante* e *post* intervento);
  - IV. in relazione alla tubazione dello scarico aggiuntivo della fossa Imhoff in progetto ed al nuovo scarico presso il T. Cervo, preso atto di quanto dichiarato a pag. 74 dell'Elaborato succitato "INT01", in relazione al fatto che l'elaborato "TT.08" è uno "schema concettuale", se ne richiedono idonei dettagli progettuali.



(Prescrizione della Regione Piemonte Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia Montana e Foreste, Settore Decentrato OO.PP. e Difesa, Assetto Idrogeologico di Biella nella nota n. 48759/14.09 del 15.02.2013);

- 3. CONDIZIONI AL PARERE IDRAULICO PRELIMINARE FAVOREVOLE, IN VISTA DEL RILASCIO SUCCESSIVO DELL'AUTORIZZAZIONE AI SENSI R.D. 523/1904 – Informazioni circa l'attraversamento della condotta forzata sul ponte dismesso:** In fase progettuale esecutiva, in relazione all'attraversamento della condotta forzata sul ponte dismesso, il proponente dovrà fornire notizie in merito all'attuale stato del manufatto e la sua futura conduzione (in alternativa saranno visionati gli elaborati riguardanti lo staffaggio della condotta al nuovo ponte). (Prescrizione della Regione Piemonte Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia Montana e Foreste, Settore Decentrato OO.PP. e Difesa, Assetto Idrogeologico di Biella nella nota n. 48759/14.09 del 15.02.2013);
- 4. CONDIZIONI AL PARERE IDRAULICO PRELIMINARE FAVOREVOLE, IN VISTA DEL RILASCIO SUCCESSIVO DELL'AUTORIZZAZIONE AI SENSI R.D. 523/1904 – Indicazioni circa l'attraversamento della condotta forzata sul ponte dismesso:** Dovranno essere presentati elaborati progettuali di livello esecutivo in grado di chiarire le incongruenze, riscontrate all'interno dello Studio Idraulico "Simulazione HEC-RAS", tra i dati riportati nelle tabelle riassuntive e quanto indicato graficamente nel profilo longitudinale e nelle sezioni. (Prescrizione della Regione Piemonte Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia Montana e Foreste, Settore Decentrato OO.PP. e Difesa, Assetto Idrogeologico di Biella nella nota n. 48759/14.09 del 15.02.2013);
- 5. CONDIZIONI AL PARERE IDRAULICO PRELIMINARE FAVOREVOLE, IN VISTA DEL RILASCIO SUCCESSIVO DELL'AUTORIZZAZIONE AI SENSI R.D. 523/1904 – Passaggio artificiale per l'ittio-fauna sul T. Cervo (opera di compensazione):** Per quanto attiene la realizzazione del passaggio artificiale per l'ittio-fauna sul T. Cervo (cfr. Elaborati "TT 09" e "TT 10") questa dovrà, in sede di progettazione esecutiva:
- I. valutare eventuali lavori di movimentazione di materiale lapideo in alveo a monte ed a valle dell'opera trasversale;
  - II. definire con maggior dettaglio il piano di posa della scala di risalita; tenere in debito conto della dinamica torrentizia del T. Cervo e del relativo trasporto solido;
  - III. dettagliare la parziale demolizione della traversa esistente e la successiva ricostruzione;
  - IV. valutare, al fine di ottenere una maggior durata della scala di risalita, l'opzione della sua traslazione verso la sponda destra o sinistra; localizzazioni nelle quali le velocità di scorrimento sono indubbiamente minori.
- (Prescrizione della Regione Piemonte Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia Montana e Foreste, Settore Decentrato OO.PP. e Difesa, Assetto Idrogeologico di Biella nella nota n. 48759/14.09 del 15.02.2013);
- 6. CONDIZIONI AUTORITY DI BACINO FIUME PO AL PARERE IDRAULICO FAVOREVOLE, PER RILASCIO DELLA CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUE PUBBLICHE AI SENSI D.P.G.R. 10/R/2003 –**

**(1):** Dovrà essere predisposto, ad onere della “SIPEA” S.r.l., un programma di monitoraggio dei tratti di corpo idrico interessato dagli effetti della derivazione, in considerazione della presenza di zone abitate in corrispondenza del tratto sotteso (Prescrizione Autorità di Bacino per il Fiume Po, Parma in nota n. 8245/4.1 del 06.12.2012);

**7. CONDIZIONI AUTORITA' DI BACINO FIUME PO AL PARERE IDRAULICO FAVOREVOLE, PER RILASCIO DELLA CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUE PUBBLICHE AI SENSI D.P.G.R. 10/R/2003 –**

**(2):** La derivazione di cui trattasi dovrà essere ininfluente rispetto al raggiungimento o mantenimento degli obiettivi fissati dalla Pianificazione in materia di corpi idrici. La “SIPEA” S.r.l. dovrà provvedere all'automatico adeguamento del D.M.V., delle modalità e dei valori di prelievo, qualora ciò sia ritenuto necessario dalla Regione o dall'Autorità di Bacino del Fiume Po, ai fini del raggiungimento o mantenimento degli obiettivi previsti dal Piano di Gestione del Fiume Po per il corpo idrico interessato (Prescrizione Autorità di Bacino per il Fiume Po, Parma in nota n. 8245/4.1 del 06.12.2012);

**8. D.M.V. (1):** Con riferimento al D.M.V., sono formulate le seguenti prescrizioni:

- I. la “SIPEA” S.r.l., nella progettazione esecutiva, dovrà indicare le modalità di manutenzione dell'opera di presa, a garanzia del rilascio del D.M.V.;
- II. la “SIPEA” S.r.l. dovrà provvedere all'installazione di misuratori di portata del D.M.V., in grado di registrare i dati, per la loro visualizzazione via WEB in tempo reale, con conservazione dello storico e con accesso riservato agli enti competenti ai controlli.

(Prescrizioni Organo Tecnico Provinciale);

**9. D.M.V. (2):** A fronte della mancanza di analisi puntuali sul T. Concabbia, nel tratto sotteso dalla derivazione, sarà necessario effettuare, a messa a regime dell'impianto, valutazioni della qualità del corpo idrico nel sopra detto tratto. Qualora si riscontrasse un peggioramento della qualità, rispetto ai dati di monte, sarà necessario intervenire sul valore di D.M.V. rilasciato (Prescrizioni Organo Tecnico Provinciale);

**10. INTERRAMENTO COMPLESSIVO CONDOTTA:** Il progetto esecutivo dovrà contenere la valutazione di un interrimento complessivo di tutta l'estensione della condotta in P.E.A.D. (*PoliEtielene ad Alta Densità*) (Prescrizioni Organo Tecnico Provinciale);

**11. INTERFERENZE CON VIABILITA' PROVINCIALE – Accessi di cantiere:**

Tutti gli accessi di cantiere realizzandi dovranno essere mantenuti puliti, privi di detriti e fango (rif.to: art. 15 comma 1 lettera f) D. Lgs. 285/1992). E, nello specifico:

- I. prima di procedere all'apertura di nuovi accessi temporanei di cantiere, ai sensi dell'art. 22 del Codice della Strada D. Lgs. 285/1992 e ss.mm.ii. e relativo Regolamento di Esecuzione D.P.R. 495/1992 e ss.mm.ii., nonché dei Regolamenti Provinciali, il Proponente dovrà predisporre regolare istanza di concessione, intesa ad ottenere il permesso all'apertura degli accessi sopra illustrati,

interferenti con la viabilità, sia della S.P. 100 Valle Cervo, che della S.P. 115 Panoramica Zegna;

- II. la segnaletica provvisoria dovrà essere conforme al Disciplinare Tecnico D.M. 10.07.2002 per il segnalamento temporaneo e le fasi di cantiere dovranno essere articolate in modo tale da garantire il normale esercizio della S.P. 100 "Valle della Cervo" nonché della S.P. 115 "Panoramica Zegna", senza prevederne, di conseguenza, fasi intermedie di chiusura totale delle strade;
- III. dovrà essere predisposta, segnalazione di pericolo e di divieto in prossimità degli accessi di cantiere, (rif.to: art. 45 comma 10 D.P.R. 16/12/1992 n. 495)

(Prescrizioni Organo Tecnico Provinciale);

**12.INTERFERENZE CON VIABILITA' PROVINCIALE – Attraversamento percorrenze:** L'attraversamento della strada provinciale per la posa della condotta forzata dovrà essere effettuato in direzione normale all'asse stradale e dovrà essere interrato alla profondità non minore di ml. 1,00 dal piano viabile bitumato, così come il tratto in percorrenza alla strada provinciale SP 115 Panoramica Zegna (Prescrizione Organo Tecnico Provinciale);

**13.INTERFERENZE CON VIABILITA' PROVINCIALE – Accertamenti precedenti l'esecuzione dei lavori:** La "SIPEA" S.r.l., prima dell'esecuzione dei lavori, dovrà farsi carico di verificare l'esistenza di eventuali linee o percorrenze di altri Enti erogatori di pubblici servizi e valutare la compatibilità delle opere previste in progetto con le eventuali linee di sottoservizi interferenti, prevedendo idonee soluzioni progettuali atte alla risoluzione delle interferenze stesse (Prescrizione Organo Tecnico Provinciale);

**14.INTERFERENZE CON VIABILITA' PROVINCIALE – Ripristino pavimentazione:** Il ripristino della pavimentazione dovrà essere effettuato in modo tale da garantire la continuità della pavimentazione stradale stessa, evitando il generarsi di cedimenti differenziali tra la pavimentazione di nuova realizzazione e quella esistente, tali da pregiudicare la sicurezza della circolazione veicolare (Prescrizione Organo Tecnico Provinciale);

**15.INTERFERENZE CON VIABILITA' PROVINCIALE – Ripristino garantito:**

La "SIPEA" S.r.l., dovrà garantire il ripristino di:

- ◆ scarpate;
- ◆ banchine,
- ◆ fossi;
- ◆ cunette;
- ◆ tutte le pertinenze stradali comunque manomesse

sia in fase di esecuzione degli interventi, che in fase di ultimazione delle opere (Prescrizione Organo Tecnico Provinciale);

**16.INTERFERENZE CON VIABILITA' PROVINCIALE – Ripristino banchine o piano viabile bitumato:** Nell'ipotesi in cui si verificassero cedimenti delle banchine o del piano viabile bitumato, dipendenti dai lavori eseguiti, la "SIPEA" S.r.l. dovrà provvedere tempestivamente all'immediato ripristino degli stessi (Prescrizione Organo Tecnico Provinciale);

**17. INTERFERENZE CON VIABILITA' PROVINCIALE – Rivestimento muro di sostegno - dettagli esecutivi:** Nella progettazione esecutiva la “SIPEA” S.r.l. dovrà prevedere che il rivestimento del muro di sostegno e della condotta forzata in progetto siano effettuati con l'impiego di pietrame con caratteristiche simili alle opere murarie presenti sul posto (Prescrizione Organo Tecnico Provinciale);

**18. INTERFERENZE CON VIABILITA' PROVINCIALE – Rivestimento muro di sostegno - dettagli esecutivi:** Tutte le opere che andranno ad occupare temporaneamente o permanentemente il demanio stradale di proprietà dell'Amministrazione Provinciale di Biella, saranno soggette a COSAP (Canone di Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche). In conseguenza a tale premessa, la “SIPEA” S.r.l. dovrà provvedere alla presentazione di regolare istanza corredata da tavole progettuali riportanti le effettive occupazioni permanenti e temporanee nonché la durata dei cantieri al fine del calcolo del canone di occupazione spazi ed aree pubbliche (Prescrizione Organo Tecnico Provinciale);

**19. INTERFERENZE CON VIABILITA' PROVINCIALE – Versamento oneri istruttori per rilascio concessione:** La realizzazione delle opere in progetto è subordinata al rilascio di atto amministrativo di concessione da parte dell'Ente proprietario della strada ed al versamento alla Provincia di Biella da parte del richiedente dell'importo di: € 50,00 da effettuarsi con le seguenti modalità alternative:

- i. versamento sul Conto Corrente Postale n. 13792130
- ii. versamento a mezzo di bonifico bancario (IBAN IT 53 T 06090 2230 000008000553 BIVERBANCA Ufficio Tesoreria Enti di Biella Via Carso, 15 – 13900 Biella;

in entrambi i casi riportando nella causale di versamento o di bonifico la seguente dicitura: “RIMBORSO PER ISTRUTTORIA E SOPRALLUOGO” (Prescrizione Organo Tecnico Provinciale);

**20. INTERFERENZE CON VIABILITA' PROVINCIALE – Realizzazione scavi - Modalità:** Gli scavi interessanti il piano viabile bitumato dovranno essere realizzati con rispetto delle seguenti condizioni:

- I. scavo a cielo aperto di profondità non inferiore a ml 1,00 misurati dalla superficie superiore esterna del tubo al piano viabile bitumato e ml 1,50 per le tubazioni posate in banchina;
- II. dovranno essere preceduti da intervento di taglio con mezzo meccanico (taglio separatore totale, escluso il demolitore con paletta) dell'intero spessore del manto bitumato, in modo da rendere la striscia oggetto dei lavori da autorizzare indipendente per quanto riguarda la parte superficiale del restante corpo stradale.

(Prescrizioni Organo Tecnico Provinciale);

**21. INTERFERENZE CON VIABILITA' PROVINCIALE – Segnalazione percorrenze ed attraversamenti:** Percorrenze e attraversamenti dovranno essere segnalati con la posa di idoneo nastro segnalatore plastificato e colorato, alla profondità di ml 0,30 dal piano viabile bitumato (Prescrizione Organo Tecnico Provinciale);

- 22.INTERFERENZE CON VIABILITA' PROVINCIALE – Ancoraggio cavi:** In corrispondenza di eventuali ponti, i cavi dovranno essere opportunamente ancorati ai muri di spalla con staffe in ferro (Prescrizione Organo Tecnico Provinciale);
- 23.INTERFERENZE CON VIABILITA' PROVINCIALE – Interferenze con tombini ed acquedotti:** In corrispondenza di eventuali tombini ed acquedotti l'impianto passerà sotto il fondo dei manufatti stessi senza modificare le opere d'arte (Prescrizione Organo Tecnico Provinciale);
- 24.INTERFERENZE CON VIABILITA' PROVINCIALE – Divieto scavi a cielo aperto in ore notturne:** Gli scavi non dovranno essere mantenuti a cielo aperto nelle ore notturne (Prescrizione Organo Tecnico Provinciale);
- 25.INTERFERENZE CON VIABILITA' PROVINCIALE – Destino materiale proveniente da scavi:** Il materiale proveniente dagli scavi dovrà essere allontanato per fare posto alla fornitura, stesa e rullatura dei materiali indicati come di seguito riportato. Non sarà ammesso il riutilizzo, anche se temporaneo, dei materiali provenienti dagli scavi (Prescrizione Organo Tecnico Provinciale);
- 26.INTERFERENZE CON VIABILITA' PROVINCIALE – Riempimento scavi:** Lo riempimento dello scavo sarà completamente in *tout-venant* steso e costipato, a strato di spessore non superiore a cm 30, completando superiormente la pavimentazione con i seguenti materiali:
- ◆ cm 30 di massicciata in misto cementato opportunamente rullata;
  - ◆ cm 10 di conglomerato bituminoso in mista di sabbia e ghiaia;
  - ◆ cm 4 di conglomerato bituminoso di tipo semiaperto;
  - ◆ tappeto dello spessore non inferiore a cm. 3 steso, previa fresatura, lungo l'intero intervento per una larghezza pari a metà carreggiata per quanto riguarda le percorrenze e ml 2,50 per quanto riguarda gli attraversamenti.
- (Prescrizioni Organo Tecnico Provinciale);
- 27.INTERFERENZE CON VIABILITA' PROVINCIALE – Ricostruzione pavimentazione bitumata provvisoria - Modalità:** La ricostruzione della pavimentazione bitumata provvisoria dovrà avvenire secondo le seguenti modalità:
- I. la pavimentazione, dello spessore di cm. 10 di conglomerato bituminoso, sarà ricostruita a cura e spese del richiedente a conclusione dei lavori di scavo e rinterro prima della rimozione del cantiere e della riapertura al transito veicolare;
  - II. i successivi strati di pavimentazione, saranno ricostruiti a cure e spese del richiedente entro i successivi 30 giorni.
- (Prescrizioni Organo Tecnico Provinciale);
- 28.INTERFERENZE CON VIABILITA' PROVINCIALE – Ricostruzione pavimentazione bitumata - Termini:** La pavimentazione bitumata sarà ricostruita a cura e spese del richiedente entro 15 giorni dall'apertura degli scavi (Prescrizione Organo Tecnico Provinciale);
- 29.INTERFERENZE CON VIABILITA' PROVINCIALE – Mancata rimessa in pristino a regola d'arte della striscia bitumata:** Qualora la rimessa in

pristino della striscia bitumata non fosse a regola d'arte, la Provincia si riserva, sin d'ora, di prescrivere, a carico del richiedente, intervento di fresatura e successiva stesa di conglomerato bituminoso di tipo semiaperto di spessore cm 4, su tutta la superficie stradale interessata dall'intervento (Prescrizione Organo Tecnico Provinciale);

**30. INTERFERENZE CON VIABILITA' PROVINCIALE – Cedimenti:** Nel caso si verificano cedimenti tra il ripristino provvisorio e definitivo, si dovranno effettuare continue ricariche con *binder* previa fresatura (Prescrizione Organo Tecnico Provinciale);

**31. INTERFERENZE CON VIABILITA' PROVINCIALE – Richiesta sopralluogo:** Prima del ripristino definitivo del piano viabile sopra prescritto, il richiedente dovrà richiedere sopralluogo a verifica dell'intervento, all'Ufficio Tecnico Provinciale (Settore LL.PP.) (Prescrizione Organo Tecnico Provinciale);

**32. INTERFERENZE CON VIABILITA' PROVINCIALE – Divieto intralci o interruzioni al transito:** I lavori tutti occorrenti, dovranno essere eseguiti in modo da non recare intralcio o interruzione al transito (Prescrizione Organo Tecnico Provinciale);

**33. INTERFERENZE CON VIABILITA' PROVINCIALE – Segnaletica:** La "SIPEA" S.r.l. dovrà provvedere all'apposizione ed al mantenimento della segnaletica necessaria, a norma del vigente Codice della Strada, alla segnalazione ed alla deviazione della circolazione ai sensi dell'art. 21 D.Lgs 285/02 e degli art. 30-43 del D.P.R. n. 495/92 "Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada" come da schemi approvati dal Disciplinare Tecnico predisposto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 10.07.2002 (Prescrizione Organo Tecnico Provinciale);

**34. INTERFERENZE CON VIABILITA' PROVINCIALE – Ripristino opere stradali manomesse:** Dovranno essere ripristinate le scarpate, le banchine, i fossi, le cunette e tutte le pertinenze stradali comunque manomesse e - nell'ipotesi in cui si verificassero cedimenti delle banchine ed al piano viabile bitumato dipendenti dai lavori autorizzati – la "SIPEA" S.r.l. dovrà provvedere tempestivamente, a sue cure e spese, alla pronta riparazione ed all'immediato ripristino assumendosi, inoltre, ogni responsabilità civile e penale in dipendenza dei danni (Prescrizione Organo Tecnico Provinciale);

**35. INTERFERENZE CON VIABILITA' PROVINCIALE – Canone Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche:** Come già precisato in occasione di prescrizione precedente, tutte le opere che occuperanno permanentemente o temporaneamente il demanio di proprietà dell'Amministrazione Provinciale di Biella, saranno soggette a COSAP (Canone di Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche). Sarà, pertanto, necessario provvedere successivamente alla presentazione di regolare istanza. L'istanza di cui trattasi dovrà essere corredata da tavole progettuali riportanti le effettive occupazioni permanenti e temporanee nonché la durata dei cantieri, al fine di consentire il calcolo del canone di occupazione spazi ed aree pubbliche (Prescrizione Organo Tecnico Provinciale);

**36. CORRETTA GESTIONE RIFIUTI PRODOTTI NELLE FASI DEL CANTIERE:** Con riferimento alle argomentazioni svolte a proposito della MATRICE “PRODUZIONE DI RIFIUTI” è prescritto che tutti i rifiuti prodotti nella fase di cantiere siano correttamente gestiti, operando un’accurata separazione dei diversi materiali, allo scopo di privilegiare le operazioni di recupero dei medesimi a discapito di quelle di smaltimento, soprattutto quelli caratterizzati da quantità ingenti come le terre e rocce da scavo pari a 580 m<sup>3</sup> (Prescrizione Organo Tecnico Provinciale);

**37. REVISIONE PIANO MONITORAGGIO COMPONENTI AMBIENTALI:** Il piano di monitoraggio delle componenti ambientali coinvolte dall’opera, definito quasi due anni prima della presente autorizzazione, comporta che lo stesso venga rivisto ed eventualmente aggiornato in accordo con il dipartimento di Biella dell’A.R.P.A. Piemonte. Ciò ponendo particolare attenzione alla qualità delle acque, sia per ciò che riguarda i punti di campionamento (benché già individuati indicativamente nel progetto definitivo), sia per ciò che riguarda i tempi del campionamento e i parametri da campionare (Prescrizione A.R.P.A. Piemonte Dip.to di Biella in sede di seduta della Conferenza dei Servizi del 26.02.2015 e nota n. 14964 del 26.02.2015);

**38. PREDISPOSIZIONE DOCUMENTO DI SINTESI DI MONITORAGGIO SPECIE ALLOCTONE INVASIVE:** Congiuntamente al monitoraggio della qualità del corso d’acqua, si prescrive che sia predisposto un documento sintetico relativo al monitoraggio delle specie alloctone invasive (come già richiesto dalla Regione Piemonte) e che sia prevista la possibilità di prolungare il periodo di monitoraggio, anche successivamente alla fase dei ripristini ambientali, nel caso in cui il monitoraggio stesso dia esiti negativi e nel caso in cui l’invasione sia riconducibile alle attività di cantiere per la realizzazione dell’opera (Prescrizione A.R.P.A. Piemonte Dip.to di Biella in sede di seduta della Conferenza dei Servizi del 26.02.2015 e nota n. 14964 del 26.02.2015);

**39. TUTELA ECOSISTEMI - Cautele:** In fase di cantiere e in fase di esercizio dovranno essere utilizzate tutte le cautele necessarie a tutelare gli ecosistemi. Specialmente durante la fase di cantiere sarà necessario escludere ogni attività in alveo durante i periodi critici per il movimento e per la riproduzione della fauna ittica eventualmente presente (Prescrizione A.R.P.A. Piemonte Dip.to di Biella in sede di seduta della Conferenza dei Servizi del 26.02.2015 e nota n. 14964 del 26.02.2015);

**40. ONERI DI COMUNICAZIONE:** La “SIPEA” dovrà:

- I. comunicare tempestivamente l’inizio ed il termine dei lavori al Dipartimento A.R.P.A. di Biella. Ciò al fine di permettere al predetto il controllo dell’attuazione delle prescrizioni ambientali nella fase realizzativa dell’opera;
- II. tempestiva comunicazione di inizio-fine lavori dovrà essere trasmessa altresì all’A.R.P.A. Piemonte Struttura Ambiente e Natura, al fine di permettere a quest’ultima il monitoraggio degli adempimenti concernenti la Valutazione d’Incidenza elencati più oltre;

- III. specificare il momento di inizio dei lavori sul T.Cervo, e dovrà prevedere un piano di manutenzione e monitoraggio della scala di risalita dell'ittio-fauna che permetta di garantirne l'efficacia.

(Prescrizioni A.R.P.A. Piemonte Dip.to di Biella in sede di seduta della Conferenza dei Servizi del 26.02.2015 e nota n. 14964 del 26.02.2015);

- 41. TUTELA SALUTE PUBBLICA (1):** La restituzione, ancorché posta a notevole distanza a monte della presa potabile, situata in località Bogna nel Comune di Sagliano Micca, non dovrà costituire un centro di pericolo ai fini dell'approvvigionamento idrico-potabile stesso, per il rischio di eventuali perdite di lubrificante e di materiale chimico di altra natura (Prescrizione A.S.L. BI Dip.to Prevenzione di Biella);
- 42. TUTELA SALUTE PUBBLICA (2):** Dovrà essere condotta un'analisi dei rischi e delle modalità della loro prevenzione, sempre rispetto all'opera di presa potabile, durante l'attività di cantiere (contaminazione da pezzi di cls, scavi e movimentazioni materiali e così via) (Prescrizione A.S.L. BI Dip.to Prevenzione di Biella);
- 43. TUTELA INCOLUMITA' DEL PERSONALE OCCUPATO NEL CANTIERE:** Dovranno essere poste in atto tutte le strategie di cantiere in rapporto alla prevenzione dei rischi per i lavoratori, anche in rapporto ad eventuali eventi di piena dei corsi d'acqua (Prescrizione A.S.L. BI Dip.to Prevenzione di Biella);
- 44. VALUTAZIONE D'INCIDENZA – Condizioni a parere di Valutazione d'Incidenza favorevole – Trasmissione Piano d'Azione:** Nel rispetto delle indicazioni fornite con le "Misure di Conservazione per la tutela della Rete natura 2000 del Piemonte" (approvate con D.G.R. n. 54-7409 del 07.04.2014 e modificate con D.G.R. n. 22-368 del 29.09.2014, dovrà essere impedito l'insediamento delle specie alloctone incluse negli allegati alla D.G.R. n. 46-5100 del 18.12.2012 (Elenco riportato nelle Misure di Conservazione - Allegato B – sopra citate), nelle aree di cantiere o comunque interferite dagli interventi previsti in progetto. A questo proposito, prima dell'inizio dei lavori, dovrà essere trasmesso alla Struttura "Ambiente e natura dell'A.R.P.A. Piemonte, unitamente al nominativo del referente tecnico, un dettagliato piano d'azione relativo al monitoraggio, al contrasto ed all'eradicazione di dette entità (Prescrizione Regione Piemonte [Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio Aree Naturali Protette] nella nota n. 3606/A16.19.0 del 03.02.2015);
- 45. VALUTAZIONE D'INCIDENZA – Condizioni a parere di Valutazione d'Incidenza favorevole – Taglio piante:** Il taglio piante dovrà essere limitato allo stretto indispensabile ed avvenire al di fuori del periodo indicato dall'art. 13 delle "Misure ecc." citate alla prescrizione precedente (Prescrizione Regione Piemonte [Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio Aree Naturali Protette] nella nota n. 3606/A16.19.0 del 03.02.2015);
- 46. VALUTAZIONE D'INCIDENZA – Condizioni a parere di Valutazione d'Incidenza favorevole – Taglio piante:** Ferme restando la soglia d'attecchimento (85% al termine del periodo di manutenzione) e la densità d'impianto (1.400 piante/ha) previste nel progetto di ripristino ambientale, è



opportuno che la "SIPEA" S.r.l. utilizzi, per le specie arboree, esemplari di dimensioni minori e valuti la possibilità di approvvigionarsi presso i vivai regionali. Ciò in quanto il ricorso a materiale vegetale di provenienza locale è sempre da privilegiare (Prescrizione Regione Piemonte [Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio Aree Naturali Protette] nella nota n. 3606/A16.19.0 del 03.02.2015);

**47. VALUTAZIONE D'INCIDENZA – Condizioni a parere di Valutazione d'Incidenza favorevole – Monitoraggio Ripristini Ambientali:** Dovrà essere condotto un monitoraggio finalizzato a valutare il buon esito dei ripristini ambientali (in particolare per quanto riguarda l'attecchimento di alberi ed arbusti messi a dimora ed il successo di eventuali inerbimenti), articolato su almeno una campagna annuale (da effettuare al termine della stagione vegetativa) per tutta la durata del periodo di manutenzione (3 anni). La data di decorrenza di quest'ultimo dovrà essere comunicata, unitamente al protocollo che s'intende applicare per il monitoraggio, all'A.R.P.A. Piemonte Struttura Ambiente e Natura e, con cadenza annuale ai risultati delle diverse campagne. Qualora l'attività svolta dovesse evidenziare delle criticità, dovrà essere contemplata la possibilità di modificare per il risarcimento delle fallanze le specie impiegate, i sestri d'impianto e/o le caratteristiche del materiale vegetale e di prolungare il periodo di manutenzione, sino alla risoluzione delle problematiche eventualmente rilevate (Prescrizione Regione Piemonte [Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio Aree Naturali Protette] nella nota n. 3606/A16.19.0 del 03.02.2015);

**48. VALUTAZIONE D'INCIDENZA – Condizioni a parere di Valutazione d'Incidenza favorevole – Cantierizzazione:** La cantierizzazione non dovrà interessare aree diverse da quelle indicate negli elaborati progettuali. Su queste dovrà essere posta particolare cura nella gestione e nella conversazione del materiale costituente gli orizzonti più superficiali del suolo, che dovrà essere re-impiegato per gli interventi di ripristino ambientale, limitando al massimo l'apporto di terreno extra-sito (Prescrizione Regione Piemonte [Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio Aree Naturali Protette] nella nota n. 3606/A16.19.0 del 03.02.2015);

**49. TUTELA DEL PATRIMONIO ARCHEOLOGICO (1):** E' richiesta la realizzazione di accertamenti archeologici preliminari nei seguenti Settori cartografati nella Verifica Preliminare d'Interesse Archeologico del proponente:

- ◆ "UT 6", sondaggio archeologico in corrispondenza dell'anomalia segnata dalle fotografie aeree;
- ◆ "UT 11", sondaggio archeologico in corrispondenza della terminazione delle opere

(Prescrizione Ministero per i Beni e le Attività Culturali Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Piemonte, Soprintendenza per i Beni Archeologici del Piemonte e del Museo Antichità Egizie Torino, nella nota prot. 6071 Cl. 04.04.19/237.4 del 03.07.2013, per il rimando espresso effettuato dalla nota n. 825 Cl. 04.04.19/237.6 del 30.01.2015);

**50. TUTELA DEL PATRIMONIO ARCHEOLOGICO (2):** Per le tratte di sviluppo lineare, di notevole sviluppo e, pertanto, con rischio archeologico non verificabile da interventi puntuali, è richiesta l'assistenza archeologica

continuativa, laddove l'opera non ricada nelle sostruzioni del sedime stradale. Le attività di scavo archeologico - da concordare con l'Ufficio della Soprintendenza per i Beni Archeologici del Piemonte e del Museo Antichità Egizie, piazza San Giovanni n. 2 10122, Torino – con direzione tecnica di cantiere di un archeologo professionista in possesso dei requisiti richiesti dal D.M. 60/2009, conformemente alla Circolare n. 10/2010 della Direzione Generale per le Antichità (diploma di specializzazione o dottorato in archeologia). E' richiesto di trasmettere alla Soprintendenza medesima il nominativo ed il curriculum dell'/degli archeologo/i individuato/i, affinché possa essere verificato il possesso dei requisiti richiesti (D.M. n. 60/2009; D.P.R. n. 207/2010 art. 245). A seguito della consegna della documentazione relativa alla realizzazione dei sondaggi archeologici richiesti la Soprintendenza esprimerà il proprio parere di competenza (Prescrizione Ministero per i Beni e le Attività Culturali Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Piemonte, Soprintendenza per i Beni Archeologici del Piemonte e del Museo Antichità Egizie Torino, nella nota prot. 6071 Cl. 04.04.19/237.4 del 03.07.2013, per il rimando espresso effettuato dalla nota n. 825 Cl. 04.04.19/237.6 del 30.01.2015);

**51. TUTELA DEL PATRIMONIO ARCHEOLOGICO (3):** in caso di rinvenimenti di particolare interesse potranno essere richieste varianti di progetto a tutela di quanto rinvenuto. La Soprintendenza si riserva d'impartire le istruzioni necessarie per un'adeguata documentazione e conservazione degli eventuali reperti (Prescrizione Ministero per i Beni e le Attività Culturali Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Piemonte, Soprintendenza per i Beni Archeologici del Piemonte e del Museo Antichità Egizie Torino, nella nota prot. 6071 Cl. 04.04.19/237.4 del 03.07.2013, per il rimando espresso effettuato dalla nota n. 825 Cl. 04.04.19/237.6 del 30.01.2015);

**52. NULLA OSTA AI SENSI art. 95 D. LGS. 259/03 (Realizzazione condutture di energia elettrica): COMPATIBILITA' ELETTROMAGNETICA** – La realizzazione delle opere di cui trattasi dovrà tenere conto della compatibilità elettromagnetica tra le nuove strutture da realizzare ed i preesistenti impianti radioelettrici, ove questi ultimi dovessero risultare operanti nelle vicinanze delle opere medesime (Prescrizione Ministero dello Sviluppo Economico Dipartimento per le Comunicazioni Ispettorato Territoriale Piemonte e Valle d'Aosta Settore III Reti e Servizi di Comunicazione Elettronica nella nota 0015858 del 16.12.2012);

**53. NULLA OSTA AI SENSI art. 95 D. LGS. 259/03 (Realizzazione condutture di energia elettrica): RETE DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA** – Nel caso fosse prevista in progetto anche la realizzazione di reti di comunicazione elettronica ad uso privato, su supporto fisico, ad onde convogliate e con sistemi ottici, a servizio dell'impianto elettrico o delle tubazioni metalliche (ad es. reti di tele-sorveglianza od affini) si informa che, ai sensi degli artt. 99 e 104 del Codice delle Comunicazioni Elettroniche (D. Lgs. 259/03 e ss.mm.ii. citato), l'attività di installazione ed esercizio di dette reti è assoggettato ad un'autorizzazione generale che consegue alla presentazione della dichiarazione e della documentazione prescritte dall'art. 99 co. 4 e dell'art. 107 del D. Lgs. predetto al Ministero dello Sviluppo Economico Dipartimento per le Comunicazioni Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica e di Radiodiffusione Divisione li Viale

America 201 00144 Roma. (Prescrizione Ministero dello Sviluppo Economico Dipartimento per le Comunicazioni Ispettorato Territoriale Piemonte e Valle d'Aosta Settore III Reti e Servizi di Comunicazione Elettronica nella nota 0015858 del 16.12.2012);

Biella, \_\_\_\_\_

Il Dirigente/Responsabile  
SARACCO GIORGIO